D. R. S. n. 252
Serv. 4

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
Servizio 4° Albi – Gestione e Vigilanza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

"iscrizione"

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTA la legge regionale del 16.12.2008, n.19;

VISTO il Il D.P.Reg. del 14.06.2016 n.12 con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTO il D.D.G. n. 2679 del 20.12.2018, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione della struttura intermedia denominata "Servizio 4 - Albi – Gestione e Vigilanza" del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Antonino Maggio;

VISTA l'istanza inoltrata dall' Ente COOPERATIVA SOCIALE SALIGARO con sede legale in Siracusa Corso Gelone n. 63, piano 6° tendente ad ottenere l'iscrizione all'albo delle istituzioni assistenziali per la sezione Disabili Psichici tipologia Comunità alloggio sita in Corso Gelone n. 63, piano 6°;

VISTO il Decreto R.S. n. 1563 del 30.07.2018 con il quale è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento in favore dell'Ente sopra indicato per lo svolgimento dell'attività assistenziale;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;

VISTO l'esito positivo degli accertamenti esperiti ai sensi del 3° comma dell'art. 26 della l.r. 22/86 dal Comune di Siracusa con nota n. 1324 del 30.01.2018 acquisita al protocollo n. 4838 del 11.02.2019;

RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

DECRETA

ART. 1 L' Ente COOPERATIVA SOCIALE SALIGARO con sede legale in Siracusa Corso Gelone n. 63, piano 6° è iscritto al n. 5090 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Disabili Psichici presso la Comunità alloggio sita in in Siracusa Corso Gelone n. 63, piano 6° e per una ricettività di n. 10 unità.

ART. 2 L' Ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standard organizzativi di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988 per come modificato ed integrato dal D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996.

ART. 3 Sarà cura dai Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione..

ART. 4 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.3.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n. 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia, ove necessario, delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.Tale comunicazione dovrà, altresì, essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 5 Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/15 (trasmessa con nota n. 28353 del 03.09.2015) e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r: n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 6 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il termine del 30 aprile, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale.

ART. 7 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

ART. 8 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

PALERMO, 21 FEB. 2019

IL DIRIGENTE
Antonino Maggio

L'ISTRUTTORE
Lidia Di Trani